

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero dell'Economia, delle Finanze
e della Sovranità industriale e digitale

Decreto n. del
recante modifica al decreto n. 2022-603 del 21 aprile 2022 che definisce l'elenco
delle autorità amministrative e pubbliche indipendenti che possono avvalersi del
supporto del centro di competenza per la regolamentazione digitale e sulle modalità di
raccolta dei dati attuate da tale servizio nell'ambito delle proprie attività di
sperimentazione

NOR: ECOI2509737D

Pubblico interessato: operatori di servizi digitali di cui all'articolo 36, lettera i), primo e settimo comma, della legge n. 2021-1382, del 25 ottobre 2021, sulla regolamentazione e la tutela dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale, utenti di tali servizi, agenti del centro di competenza per la regolamentazione digitale (Pôle d'expertise de la Régulation Numérique – PEReN).

Oggetto: il decreto determina i metodi automatizzati di raccolta dei dati accessibili al pubblico che possono essere attuati dal centro di competenza per la regolamentazione digitale nell'ambito delle sue attività di sperimentazione e ricerca pubblica di cui all'articolo 36, paragrafo I, punti 5 e 6, della legge 2021-1382 del 25 ottobre 2021.

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Applicazione: il testo è adottato ai sensi dell'articolo 36 della legge 2021-1382 del 25 ottobre 2021, così come modificata dalla legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024 sulla messa in sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale.

Il Primo ministro,

in virtù della relazione del ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e in particolare la notifica n. XXX;

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali);

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

vista la legge n. 78-17, del 6 gennaio 1978, relativa al trattamento dei dati, agli archivi e alle libertà, così come modificata,

vista la legge n. 2021-1382 del 25 ottobre 2021 sulla regolamentazione e la tutela dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale, modificata dalla legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024 sulla sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale, in particolare l'articolo 36;

visto il decreto n. 2020-1102, del 31 agosto 2020, che istituisce un servizio di competenza nazionale denominato «centro di competenza per la regolamentazione digitale» (PEReN);

visto il decreto n. 2022-603, del 21 aprile 2022, che definisce l'elenco delle autorità amministrative e pubbliche indipendenti che possono avvalersi del supporto del centro di competenza per la regolamentazione digitale e delle modalità di raccolta dei dati attuate da tale servizio nell'ambito delle proprie attività di sperimentazione;

visto il parere n. 2024-066 dell'autorità francese per la protezione dei dati (Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà – CNIL) in data 26 settembre 2024;

sentito il Consiglio di Stato (sezione Affari interni)

Decreta:

Articolo 1

Il capo II del citato decreto n. 2022-603 del 21 aprile 2022 è modificato come segue:

I. – Nel titolo del capo, i termini «Attività di sperimentazione (articoli da 2 a 6)» sono sostituiti dai termini «Attività di sperimentazione e di ricerca pubblica (articoli da 2 a 6)»;

II. – Nell'articolo 2:

1 al primo comma:

a) i termini «nel contesto delle attività di sperimentazione di cui al quinto comma» sono sostituiti dai termini «nel contesto delle attività di sperimentazione e di ricerca pubblica di cui al quinto e sesto comma»;

b) i termini «delle piattaforme online degli operatori di cui all'articolo L111-7 del codice del consumo» sono sostituiti dai termini «dei servizi digitali degli operatori di cui al primo e settimo comma del summenzionato articolo 36, parte I»;

c) i termini «accesso a tali piattaforme» sono sostituite dai termini «accesso a tali servizi digitali»;

2°al secondo comma, dopo i termini «chaque activité d'expérimentation» nella versione francese, sono inseriti i termini «ou de recherche», che in italiano significa «ogni attività di sperimentazione o di ricerca»;

III. - Nell'articolo 3:

1 al primo comma, dopo i termini «chaque activité d'expérimentation» nella versione francese, sono inseriti i termini «ou de recherche», che in italiano significa «ogni attività di sperimentazione o di ricerca», e i termini «piattaforma online» sono sostituiti dai termini «servizi digitali»;

2 al punto 6, dopo i termini «responsabile della sperimentazione» sono inseriti i termini «o del progetto di ricerca»;

3 al penultimo comma, i termini «piattaforma online» sono sostituiti dai termini «servizi digitali» e i termini «loro informano» sono sostituiti dai termini «loro possono informare»;

4 all'ultimo comma, i termini «piattaforma online» sono sostituiti dai termini «servizi digitali»;

IV. – all'articolo 4, primo comma, i termini «piattaforme online» sono sostituiti dai termini «servizi digitali» e i termini «gli operatori di tali piattaforme» sono sostituiti dai termini «tali operatori di servizi digitali»;

V. – all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, i termini «le piattaforme online» sono sostituiti dai termini «i servizi digitali»;

VI. – all'articolo 6, dopo i termini «la sperimentazione», sono inseriti i termini «o il progetto di ricerca».

Articolo 2

Il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale e la ministra della Cultura sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Fatto il

Per il primo ministro:

Il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale,

Éric LOMBARD

La ministra della Cultura,

Rachida DATI